

(N. 1644-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 31 ottobre 1951*

*modificata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo,
affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2311)*

**d'iniziativa dei Senatori VARRIALE, BENEDETTI Luigi, RUSSO, LAVIA, DE LUCA, ROMANO
Antonio, LODATO, TOMMASINI, CARELLI, CIAMPITTI, TARTUFOLI, DE GASPERIS, PAGE,
PASQUINI, LANZARA e CIASCA**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1952

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952, è concesso all'Ente Nazionale Sordomuti un contributo ordinario di lire 375.000.000 annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione delle finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e con le modalità da essa stabilite.

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio 1951-52 con le maggiori entrate recate dalla nota di variazione (terzo provvedimento) allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'impiego di detta somma avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà alla approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Alle spese di lire 375.000.000, di cui al precedente articolo 1, verrà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo. Per l'esercizio finanziario 1952-53 la predetta spesa verrà fronteggiata con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.